

**REGOLAMENTO
DELLA
COMMISSIONE COMUNALE
PER LE PARITA' E LE PARI OPPORTUNITA'
TRA UOMO E DONNA**

TESTO COORDINATO

Premessa:

il presente regolamento è stato redatto richiamando i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2 e 3, la parte prima artt. 37 e 51 e la parte seconda art. 117; il del Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 "Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)" e ricordando che il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato e che l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.

Articolo 1. ISTITUZIONE

1 - Come stabilito dall'art. 10 dello Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n.111 del 10.11.2003, modificato da ultimo con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 25.09.2013, in attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana e dalle leggi di parità e pari opportunità vigenti, è istituita la Commissione Comunale per le parità e la pari opportunità tra uomo e donna.

Articolo 2. FUNZIONE

1 - La Commissione ha sede presso il Comune ed è organo consultivo e propositivo per il Consiglio e la Giunta e gli altri organi comunali per problematiche e questioni che, direttamente o indirettamente, riguardino la promozione e la valorizzazione delle "pari opportunità"; la commissione esercita, altresì, funzioni di monitoraggio e controllo delle politiche comunali al fine di garantire la diffusione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità.

2 - La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia operando, se del caso, da raccordo tra gli amministratori ed i consiglieri comunali, con le donne elette nelle istituzioni, con i movimenti e le associazioni femminili presenti sul territorio.

3 - Può altresì, anche su propria richiesta, essere ascoltata dalla Giunta, dal Consiglio e dalle Commissioni Consiliari in relazione ai provvedimenti che essa ritenga possano investire la condizione femminile ed in generale argomenti rilevanti per la tutela delle "pari opportunità".

Articolo 3. FINALITA'

1 - La Commissione opera per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, o del sesso ritenuto nelle varie circostanze più debole, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale.

2 - La Commissione per la Parità e le Pari Opportunità nella sua funzione preminentemente propositiva, attraverso funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, della Giunta, perseguendo le seguenti finalità:

- ✓ favorire la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne;
- ✓ dare espressione alla differenza di genere e valorizzare le esperienze delle donne;
- ✓ incentivare una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza dell'Ente, nel rispetto delle competenze istituzionali
- ✓ diffondere la cultura delle pari opportunità tra donne e uomini mediante iniziative sociali e culturali volte al mondo della scuola, del lavoro, della politica, dell'associazionismo, dei servizi.
- ✓ promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e alla gestione della Pubblica Amministrazione, nell'ottica del riequilibrio della rappresentanza.

Articolo 4. ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1 - La Commissione, costituita con Delibera di Consiglio Comunale, è composta - oltre ai membri di diritto - da un numero massimo di 15 membri, di cui almeno 12 donne, che ne abbiano fatto domanda, con le modalità di seguito specificate, allegando il proprio curriculum personale e professionale.

I membri della commissione saranno scelti dal Consiglio Comunale tra i candidati residenti nel Comune di Grosseto attivamente impegnate in enti, associazioni, fondazioni o altre istituzioni del territorio comunale, nei vari settori storico, giuridico, economico, scientifico-ecologico, sociologico, psicologico, pedagogico, sanitario, della comunicazione e dei massmedia, del lavoro, della formazione professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, della tutela dell'ambiente, della valorizzazione dei beni culturali, della produzione artistica.

Al fine di allargare i confini della cittadinanza attiva, possono essere nominati componenti della Commissione Pari Opportunità giovani che abbiano compiuto 16 anni di età che dimostrino voglia di impegnarsi nei settori sopra indicati della vita della città.

Sono componenti di diritto della Commissione l'Assessore con delega per le Pari Opportunità, l'Assessore con delega alla Cultura e le consigliere comunali elette.

2- Le candidature cui al comma 1 debbono pervenire al Presidente del Consiglio Comunale secondo le modalità previste dal relativo bando, corredate dal curriculum personale e professionale.

L'assessorato con la delega specifica alle Pari Opportunità, con il supporto dell'ufficio competente, predispone un elenco ragionato delle candidature. Tale elenco, presentato alla 1ª Commissione Consiliare, rappresenterà una griglia di valutazione per parametri omogenei. La Commissione Consiliare provvederà ad individuare i nominativi dei 15 componenti da proporre al Consiglio Comunale, anche tenendo conto della opportunità di garantire un quadro il più ampio possibile delle diverse professionalità. Nella valutazione dei curricula la Commissione rispetterà i principi di rappresentatività garantiti dallo Statuto.

3 - I componenti la commissione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

Articolo 5. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1 - La Commissione, nella sua prima riunione convocata dal Sindaco, elegge a maggioranza dei componenti un Presidente e un Vicepresidente, almeno una delle due cariche dovrà essere ricoperta da una donna, che ne costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

2 - Il Presidente convoca e presiede le sedute e ne predispone l'Ordine del giorno. La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da un quinto dei suoi componenti.

3 - La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno.

4 - Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti **o di almeno n° sei componenti di cui tre non appartenenti ai membri di diritto** e le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive può comportare la decadenza dalla Commissione stessa con delibera del Consiglio Comunale.

5 - La convocazione avviene con i tempi e le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale per le convocazioni del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

6 - Le sedute sono pubbliche. Ai lavori della Commissione, in base agli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.

7 - Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salvo che la Commissione stessa decida di procedere a voto segreto, su richiesta di un quinto dei presenti. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti per le proposte di modifica del presente regolamento. Delle sedute della Commissione viene redatto un sommario verbale che è tenuto a disposizione delle componenti presso gli uffici comunali.

8 - La commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e su designazione della Commissione, anche rappresentanti esterni alla Commissione e al Consiglio Comunale.

9 - Il funzionamento della Commissione, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, è garantito con personale comunale.

10 - I lavoratori dipendenti eletti nella Commissione hanno diritto ai permessi retribuiti nei casi e con le modalità di cui all'art. 79 comma 3 del D.Lgs 267/00.

11 - La Commissione, entro 30 giorni dalla approvazione del Bilancio annuale di previsione, presenta al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale le linee programmatiche delle attività che intende realizzare; inoltre entro il 31 marzo di ogni anno invia una relazione sulle attività svolte.

12 - La costituzione della Commissione avviene con delibera di C.C., così come previsto dall'art. 4, comma 1, del presente regolamento. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente la Commissione designa un altro commissario e lo comunica al Presidente del Consiglio, il quale ne darà apposita comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio stesso.

ART. 6 COLLEGAMENTI

1 - La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. In particolare:

- Con le Commissioni Pari Opportunità dei Comuni della Provincia;
- Con la Commissione Pari Opportunità della Provincia;
- Con la Commissione Regionale per le pari opportunità istituita presso il Consiglio Regionale;
- Con analoghi Comitati e Commissioni istituite nelle altre Province e presso gli Enti Locali, nonché con la Consulta Regionale Femminile Autonoma della Toscana;
- Con gli istituti di ricerca e le Università anche sulla base di apposite convenzioni.

ARTICOLO 7. NORMA FINANZIARIA

1 - Nel Bilancio di previsione è previsto un apposito capitolo di spesa per le attività della Commissione e dell'Ufficio Pari Opportunità